

N. 230-805-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE GIORDANO)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIARANTE, RAICICH, BINI, TRIVA, GIANNANTONI,  
NATTA, PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, TESSARI ALESSANDRO**

*Presentata il 3 agosto 1976*

Norme riguardanti la pubblicità degli organi collegiali  
della scuola e le date di svolgimento delle elezioni  
scolastiche

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TESINI GIANCARLO, GIORDANO, QUARENGHI VITTORIA,  
BROCCA, CASATI, BARDOTTI, CARELLI**

*Presentata il 23 novembre 1976*

Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali  
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica  
dello Stato

*Presentata alla Presidenza il 19 maggio 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della pubblicità delle sedute degli organi collegiali, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, in questi primi due anni di attività dei consigli di circolo e di istituto è stato sollevato da varie parti con un certo interesse per il potenziamento delle partecipazioni della popolazione all'attività scolastica.

Il problema è stato oggetto di interventi ministeriali intesi a proibire la pubblicità delle sedute, e di prese di posizione di diversi consigli di istituto che hanno assunto l'iniziativa di tenere le loro riunioni con diritto di partecipazione per il pubblico in contrasto con le disposizioni ministeriali.

A sostegno del proprio comportamento tali consigli di istituto hanno addotto la tesi che, non essendo esplicitamente esclusa dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416, la pubblicità della seduta non è nemmeno negata e, pertanto, se attuata, non determina illegittimità delle sedute.

Su tale problema si è sviluppato anche un dibattito di ordine giuridico dove ha avuto risalto l'argomento della analogia, in base al quale in mancanza di esplicite norme sulla pubblicità avrebbe dovuto valere il criterio adottato dal nostro diritto amministrativo per quei consigli ai quali siano assimilabili gli organi collegiali della scuola secondo il carattere ad essi assegnato dalla legge istitutiva.

Nel caso di assimilabilità ad organi giurisdizionali (sostenuta dal Ministero) le sedute dovrebbero essere, pertanto, segrete; nel caso di assimilabilità a organismi pubblici, nulla si opporrebbe alla pubblicità delle stesse.

Per superare tale diversa interpretazione e, comunque, il silenzio formale della legge specifica, è opportuno che il Parlamento vari un provvedimento che detti norme precise in materia di pubblicità delle sedute.

Il testo predisposto dalla Commissione riconosce l'opportunità della pubblicità delle sedute, rendendola illimitata per i consigli di distretto, e, invece, per i consigli di istituto e di circolo, limitata al corpo elettorale delle singole componenti costitutive i consigli stessi.

Con una apposita norma vengono, inoltre, autorizzati i suddetti consigli a regolamentare la partecipazione alle proprie sedute, per la trattazione di problemi specifici, di rappresentanti di enti che abbiano competenza o interesse circa il funzionamento della scuola.

Con tale provvedimento sarà risolta positivamente la richiesta di allargare l'area della partecipazione e contemporaneamente eliminati gli inconvenienti di divergenti interpretazioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

GIORDANO, *Relatore.*

## TESTO

### DELLA COMMISSIONE

#### **Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.**

##### ART. 1.

Le sedute dei consigli scolastici distrettuali sono pubbliche.

##### ART. 2.

Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo con-

siglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 24 aprile 1975, n. 130.

I consigli di circolo e di istituto stabiliscono nel loro regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

#### ART. 3.

Alle sedute dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

#### ART. 4.

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

#### ART. 5.

Il consiglio di circolo o di istituto o il consiglio di distretto scolastico stabilisce, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni per l'esame dei problemi riguardanti la vita ed il funzionamento della scuola, rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio di distretto scolastico ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio di distretto scolastico cui fanno capo.

## PROPOSTE DI LEGGE

—

### N. 230

#### ART. 1.

Alle riunioni dei Consigli di circolo e di istituto e dei Consigli di distretto scolastico è ammesso il pubblico.

Il Consiglio di circolo o di istituto o il Consiglio di distretto scolastico stabilisce, nel suo regolamento, norme per regolare l'accesso del pubblico, anche in relazione alla capienza dei locali disponibili, e per assicurare l'ordinato svolgimento delle riunioni. Fino a quando il regolamento non sarà adottato, per lo svolgimento delle sedute e per la partecipazione del pubblico valgono, in quanto compatibili, le norme in vigore per il Consiglio del Comune in cui ha sede il Consiglio scolastico.

#### ART. 2.

Qualora particolari ragioni di opportunità lo richiedano, il Consiglio di circolo o di istituto o il Consiglio di distretto scolastico può eccezionalmente decidere, a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, di tenere riunione in seduta riservata. In tal caso la decisione deve essere esplicitamente motivata. La presenza del pubblico è sempre esclusa quando siano in discussione argomenti concernenti singole persone.

#### ART. 3.

Il Consiglio di circolo o di istituto o il Consiglio di distretto scolastico stabilisce, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni con diritto di parola, sia su materie particolari sia sui problemi generali della vita e del funzionamento della scuola, rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio. Analogo invito può essere rivolto dal Consiglio di distretto scolastico ai rappresen-

tanti dei Consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai Consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del Consiglio di distretto scolastico cui fanno capo.

ART. 4.

Le elezioni, parziali o generali, per il rinnovo dei Consigli di classe o di inter-classe, di circolo o di istituto hanno luogo in due domeniche successive, fissate dal ministro della pubblica istruzione, entro il 15 dicembre di ciascun anno. Nella prima domenica hanno luogo le elezioni per i Consigli delle scuole materne, elementari e medie inferiori; nella seconda quelle per i Consigli delle scuole medie superiori.

**N. 805**

**ART. 1.**

Le sedute dei consigli scolastici distrettuali sono pubbliche.

**ART. 2.**

Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio.

I consigli di circolo e di istituto stabiliscono nel loro regolamento, le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

**ART. 3.**

Alle sedute dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

**ART. 4.**

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando preiede le riunioni del consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

**ART. 5.**

I consigli di circolo e di istituto informano delle loro riunioni, inviando al medesimo l'ordine del giorno, il consiglio scolastico distrettuale, al fine di consentire alle componenti ivi rappresentate di mantenere gli opportuni collegamenti con le varie scuole del distretto, nelle forme più idonee, anche mediante la presenza con diritto di parola alle riunioni suddette.